



PARERE MOTIVATO
n. 216 del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo per l'ampliamento di un fabbricato della ditta Rotofresh. Comune di Sernaglia della Battaglia (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.294241 del 11.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per ampliamento fabbricato della ditta Rotofresh nel Comune di Sernaglia della Battaglia;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 224635 del 13.12.18 assunta al prot. reg. al n.509607 del 13.12.18 dell'ULSS2,
- Parere n.120722 del 19.12.18 assunto al prot. reg. al n.517651 del 19.12.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 153/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;


CONSIDERATO CHE l'istanza in esame è relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo per l'ampliamento dei fabbricati della ditta Rotofresh - Rotochef S.r.l. nel Comune di Sernaglia della Battaglia. L'ambito di intervento, che prevede l'urbanizzazione parziale dell'area e la conseguente individuazione del lotto oggetto di edificazione a destinazione produttiva, non rientra all'interno della zona di tutela ambientale. L'area è inserita in un tessuto urbano consolidato, come individuato dalla Legge Regionale 14 e dalle tavole grafiche del P.I., ed è mantenuta a prato priva di presenze arboree autoctone. L'intervento prevede un ampliamento verso Nord dei fabbricati della ditta, e trova applicazione nelle seguenti normative:

- Corpo A.1 - Legge Regionale n. 55/2002 e Circ. 1/2015 Art. 3 (Ampliamento 80% fabbricato esistente, con ricavo laboratorio/magazzino).
- Corpo A.2 - P.I. - Art. 23 NTO punto 5 (Ampliamento 80% fabbricato esistente, con ricavo locale di servizio, WC, mensa, ufficio e spazio espositivo).

La soluzione alternativa, cioè quella di ubicare l'attività produttiva in un altro sito (zona produttiva propria), sarebbe per l'azienda a struttura familiare improponibile economicamente, in quanto comporterebbe il trasferimento anche dei fabbricati produttivi esistenti, essendo gli stessi complementari al futuro ampliamento. L'attività è storicamente collegata all'abitazione, con mantenimento delle caratteristiche casa/laboratorio ben vive nella realtà artigianale locale e di fatto molto funzionale. Il mantenimento nel territorio dell'intero ciclo produttivo, garantirebbe il mantenimento e un futuro incremento della forza lavorativa attuale costituita da circa 20 dipendenti a vantaggio della comunità locale. L'intervento proposto, pur trovando applicazione in 2 normative urbanistiche distinte con necessità di essere gestito da due iter autorizzativi separati, di fatto nella situazione finale rappresenta un unico intervento e per questo viene valutato come un unicum. Nel Rapporto Ambientale Preliminare sono stati descritti nel dettaglio il contesto localizzativo e le matrici ambientali potenzialmente interessate dagli effetti, conseguenti alla realizzazione del piano. Dall'analisi sviluppata utilizzando modelli matematici quantitativi e analisi qualitative non sono emerse particolari criticità. Sono state comunque previste soluzioni progettuali in grado di mitigare i possibili impatti visivi, ridurre i rumori e consentire l'ombreggiamento inserendo cortine arboree costituite da esemplari di piante autoctone.

Nell'ottica di qualificazione ambientale ed energetica degli edifici, sono state previste:

- l'inserimento di cortine arboree costituite da esemplari di piante autoctone;
- la raccolta delle acque piovane per usi di servizio o innaffiatura;



- la realizzazione degli ampliamenti con classe energetica B;
- l'utilizzo di impianti di climatizzazione estiva e/o invernale ad alta efficienza;
- l'installazione di adeguati impianti fotovoltaici;
- l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria;
- la raccolta differenziata in spazi idonei per l'accumulo in attesa dello smaltimento.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che il Piano Urbanistico Attuativo per ampliamento della ditta Rotofresh nel Comune di Sernaglia della Battaglia non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 153/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo per ampliamento fabbricato della ditta Rotofresh nel Comune di Sernaglia della Battaglia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 195 del 26/10/2017 della Commissione Regionale VAS.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine